ANNO V 1852 - N° 341

L'OPINIONE

Domenica 12 dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE
Un Anno, Torino, L. 40 — Provincia, L. 44 — Estero, L. 50
6 Mesi » 22 » 24 » 27
3 Mesi » 12 » 13 » 14 50

L'Uffizio è stabilito in via della Madonna degli Angioli N.° 13, secondo cortile, piano terreno.

Le lettere, ecc. debbono indirizzarsi franche alla Direzione dell'*Opinione*
Non si darà corso alle lettere non affrancate.
Per gli annunzi, centesimi 25 ogni linea.
Prezzo per ogni copia, centesimi 25.

TORINO, 11 DICEMBRE

LA LEGGE DEL MATRIMONIO

Relazione del senatore

DEMARGHERITA

I canonisti e gli avvocati pare abbiano fatto a gara di rendere complicato, astruso e soggetto a querele ed a dissidenze interminabili l'atto più grave ed importante della vita qual'è quello del matrimonio. Distinzioni sottili e talora sofistiche, eccezioni arbitrarie, abitudini locali mutate in leggi generali e perenni, confusione fra' diritti del potere civile ed i diritti del potere religioso, tali sono i vizi che si osservano tuttora in molte delle legislazioni che regolano il contratto matrimoniale, e lo rendono spesso fonte di litigii e di discordie domestiche.

Colla legge adottata dalla Camera dei Deputati speravasi di mettere fine ad una condizione sì deplorabile. I difetti di quella legge ed i suoi inconvenienti furono chiaramente e, crediamo, con argomenti che non ammettono confutazione, dimostrati; ma tutti convennero di accettarla, perchè essa era meglio che nulla, ed era tuttavolta un passo nella via dell' emancipazione dell' autorita politica dalla religiosa e viceversa, ed una, sebbene incompleta rivendicazione dei diritti dello Stato.

Alla Commissione del Senato, composta dei signori Sclopis, Cristiani, Stara, Demargherita, Alfieri, Des Ambrois, Fraschini, parve non si dovesse accettare quella legge, e di poter fare qualche cosa di più logico e di più lodevole. Una riunione di magistrati e di giurisperiti sì valenti, educati per la maggior parte sotto il governo francese, dava certamente motivo di sperare che dalle sue elucubrazioni scaturisse un progetto ordinato ed informato dei principii liberali della legislazione francese, e che meglio rispondesse al comune desiderio.

Essa travide infatti gl'inconvenienti della legge adottata dalla Camera elettiva, e quale fosse la massima che si doveva stabilire come base della legislazione matrimoniale; ma non ebbe il coraggio di dedurne tutte le legittime conseguenze, e di seguire le nazioni che ci precedettero nel difficile aringo. La relazione dell' onorevole Demargherita esprime quest'ardua posizione: restituire al matrimonio il suo vero carattere di contratto civile, ristabilire lo stato ne' suoi diritti a tutela della famiglia, ma non urtare contro le pretensioni del clero, anzi rispettarle, è un' impresa assurda, e nella quale non si può riuscire. Se il principio del progetto del Senato è più liberale di quello del progetto approvato dalla Camera elettiva, le conseguenze ne sono del paro illogiche, ed aggiungasi più funeste, perchè dandosi l'aria di voler separare affatto l'atto civile dall' atto religioso, lo si confonde e si viene a dare all' atto religioso un valore che lo Stato non può ammettere senza sconvolgere i principii del diritto ed introdurre la più pericolosa confusione nel contratto onde hanno origine la famiglia e la società.

Ma a chiarire le contraddizioni del progetto di legge, gioveranno meglio di qualsiasi ragionamento le citazioni che verremo facendo della relazione della commissione.

L'egregio senatore Demargherita vittoriosamente dimostra, colle seguenti considerazioni come il diritto di regolare il matrimonio spetti all'autorità politica, e come la legge della Camera elettiva confonda insieme i due atti religioso e politico.

» Se dall'un canto non avrei potuto arretrare in faccia all'onorevole incarico affidatomi, ed il farlo avrebbe dato segno della mancanza in me di quel cittadino coraggio, di che si debbe nelle pubbliche bisogne far prova, d'altro canto non poco l'animo mi conforta, ed il mio dire rinfranca il pensiero, che alla perfine nel propugnare che io farò con quanti argomenti la materia stessa abbondevolmente fornisce l'opinione abbracciata dal maggior numero dei vostri commissarii, riducesi il mio assunto in ultimo costrutto a rivendicare a pro della civile autorità l'esercizio di un diritto che per la sua essenza medesima non può non competerle, di regolare cioè in modo libero e da ogni altro potere indipendente la forma, le condizioni e gli effetti del più solenne ed importante dei contratti, come quello, su di cui, come su salda ed inconcussa base, riposa la famiglia, elemento primitivo dello Stato; di un diritto, che i civili consorzii hanno sin dai più rimoti lor primordii costantemente esercitato, e che continuato ad esercitarsi pacificamente e senza il menomo contrasto anche dopo l'avventuroso stabilimento del cristianesimo, non passò in mano della Chiesa se non per tacita annuenza del potere civile in quei tempi caliginosi e babrari, nei quali fu somma ventura per l'uman genere, che il chiericato come efficacemente si adoperò a serbare illesi quanto per lui si patè i monumenti dell'antica sapienza, che altrimenti sarebbero andati in quell'universale sconvolgimento miseramente perduti, così diè opera a mantenere l'ordine nelle famiglie che tanto e sì potentemente conferisce al buon ordinamento degli Stati, prendendo in sua cura i maritaggi, ed assumendo in sè il carico dei registri dello stato civile; di un diritto infine, che per l'indole sua eminentemente civile, cessate quelle straordinarie contingenze, e riordinate le politiche società, dovette ad esse far ritorno, lasciata alla Chiesa quella spirituale autorità sopra i matrimonii, che le è propria ed a cui niuna mano, che sacrilega non sia, oserebbe attentare.

» Da tali considerazioni incorato e da quella giusta fidanza inanimito, che inspirar suole la coscienza del buon diritto, entro senz'altro in materia.

» Sollecita la vostra commissione di soddisfare al grave compito che voi le deste, onde cansare ogni taccia di soverchia lentezza, che addossar le si potesse, convocata da quello de'suoi membri, che al primo degli uffizi aveva appratenuto, prese tosto a trattare la materia, intorno alla quale versar dovevano le sue meditazioni, e primo, come pure convenivasi, che venne in campo, è stato il punto, se il progetto ministeriale, qual era stato dalla Camera dei deputati deliberato, fosse o no da adottarsi.

» Ma non tardarono i vostri commissarii a farsi concordemente capaci del non potersi a patto nissuno adottare quel progetto, cui niun di loro pensò sarebbe il Senato per dare il suo assentimento onde fosse in legge convertito.

» Il vero ed il più grave ostacolo che si oppose all'accoglimento del medesimo, stette nella base fondamentale sopra cui esso si asside, ne governa il complesso, ne regge l'intiera economia.

» A vece di essere quel progetto, come pur dovrebbe, conseguenza netta di un sol principio cardinale, che interamente da capo a fondo il signoreggi e compitamente il regga, parve alla commissione intrecciarvisi per converso due principii fra loro diversi, dei quali or questo, or quello alla sua volta soprasta e predomina, senza che altri affermar possa con sicurezza a qual dei due intenda il legislatore di servire.

» Il quale collegamento ed intreccio in una stessa legge di due diversi principii chiamati alternamente or l'uno, or l'altro a regolarne le singole disposizioni, fallir non può, che non renda le une di esse alle altre bene spesso contraddicenti.

» Annunziava il ministro nelle prime parole, ch'ei rivolgeva al Senato, essere la legge per lui presentata una legge sul contratto civile di matrimonio. E dal contratto civile del matrimonio doveva realmente intitolarsi la nuova legge, poichè tale voleva il Re fosse quella ch'ei mandava già fin dal 1850 al guardasigilli di proporre al Parlamento, e tale fu l'impegno che il Parlamento assunse, ed il sovrano confermò nell'adottare che fecero i tre poteri dello Stato l'art. 7 della legge del 9 aprile 1850.

» Donde chiaro conseguita, per dirlo fin d'ora di passaggio, andare errati coloro, che torcendo in loro senso le frasi usatesi nel discorso della corona, che abbiam udito profferirsi dall'augusto regnante all'inaugurarsi della presente sessione parlamentare, come s' egli avesse potuto in quel discorso mettersi in troppo aperta contraddizione cogli accennati precedenti, non cessano d'insinuare non dover esser altro la nuova legge che una legge sugli effetti civili del matrimonio religioso; il che quanto dal vero si scosti niuno sarà, crediam noi, che anche a prima giunta chiaramente nol vegga. Il potersi separare nel matrimonio il contratto civile dal sagramento. è cosa già solennemente riconosciuta dai poteri dello Stato sin da quando coll'art. 7 della mentovata legge del 1850 affidavasi la nazione ch'ella avrebbe una legge regolatrice di quel contratto. Non è quindi il caso di tornar sopra un tal punto, e chi lo rimette in quistione mostra di volere indurre il Parlamento ed il re ad una deliberazione apertamente discordante da quella in cui già con tanta maggioranza di suffragi si venne, e da cui mal potrebbe recedersi salvo il decoro od incolume la dignità del sovrano, e dei due primari corpi dello Stato.

» Considerata pertanto la nuova legge qual doveva essere, vera legge sul contratto civile del matrimonio, il ministro a se stesso perfettamente consentaneo, molto acconciamente impiantò in capo di essa un principio dichiarativo del carattere che ella dovrebbe avere, quello cioè di non regolare la forma, le condizioni e gli effetti civili del matrimonio, se non considerato come contratto civile.

» La qual dichiarazione doveva parere tanto più opportuna a porsi in testa della nuova legge, in quanto per essa pienamente allontanavasi ogni anche più leggiera e rimota sospensione che in alcuno annidar si potesse dell' intenzione in che per avventura fosse il legislatore di toccare menomamente al matrimonio considerato come sacramento; il che egli nè voleva, nè, anche volendo, avrebbe potuto, o gli sarebbe convenuto di fare nel congiunto interesse della Chiesa e dello Stato. »

Quindi accenna al pericolo gravissimo di stabilire per legge la necessità della preventiva celebrazione del matrimonio dinanzi al parroco.

» Non così per rispetto al matrimonio religioso, del quale, anche non preceduto dalla dichiarazione del sindaco sul nulla ostarvi dal lato civile, non senza ragione temer si può, non si tengano facilmente contenti coloro che credano riposta nel sacramento l'essenza del matrimonio, e non lascino di riputarsi marito e moglie, per quanto niuna registrazione siasene per anco fatta negli atti dello stato civile, la quale sarà dai più di loro guardata come una vera soprabbondanza, un pleonasmo.

» Considerando in fatti nel parroco la doppia qualità di ministro della Chiesa, e di uffiziale civile per delegazione del principe nella celebrazione del matrimonio, può credersi che nulla manchi oramai al compiuto perfezionamento di quell' atto, ed ogni maggiore esigenza della legge stimar si può soverchia e supererogatoria.

» Se non che, sia pure la celebrazione del matrimonio innanzi la Chiesa ristretta dalla necessità della dichiarazione del sindaco che deve precederla, e della registrazione che deve tenerle dietro, disposizioni queste alle quali è facile di scorgere non esser la Chiesa per far buon viso, come quelle che non poco ne inceppano l'azione, non lascerebbe tuttavia, a ben guardarvi, di potersi la Chiesa stessa di ciò allietare, che in sostanza l'atto più essenziale del matrimonio, quello che ne acchiude la conclusione, seguir debba al suo cospetto, servate le regole ed adempiute le solennità da lei *ab antico* stabilite pel maggior bene dei fedeli, se pur tant'è che non siavi in questo ordinamento del progetto più apparenza che realtà, e quell' apparenza, anzichè tornare al di lei utile e decoro, non le riesca di sfregio, e grave scapito non ne torni alla religione ed alla morale.

» E che in questi termini proceda la cosa, non hassi a durar gran fatica per farlo chiaro, bastando all' uopo di gittar l'occhio sull' art. 23 che immediatamente sussegue, dove è detto che ogni qualvolta, entro i tre mesi dall' ultima pubblicazione, risulti non potersi per qualunque siasi causa celebrare quell' atto in tale conformità, gli sposi avranno facoltà, colla scorta della dichiarazione di cui nell'art. 21, di presentarsi a giudice mandamentale della solita abitazione di uno di essi per far solennemente in sua presenza la dichiarazione del loro matrimonio.

» Data una volta dalla legge alla Chiesa, anche per delegazione del principe per ciò che spetta al contratto civile ed ai civili suoi effetti, la facoltà di celebrare il matrimonio, ne emerge l' inevitabile conseguente del non doversi riconoscere, registrare, e tener per valido, anche rispetto agli effetti civili, altro matrimonio fuor quello che siasi in quella conformità celebrato.

» Ben si comprende che quante volte la Chiesa, potendo senza violazione delle proprie leggi dar opera alla celebrazione di un coniugio, vi si rifiutasse, e l' abuso dell' ecclesiastica potestà non potesse venire in altro modo corretto, potrebbe giudicarsi spediente l' aprire agli sposi altra via succedanea onde legittimare la loro unione, anzichè porgere loro pretesto di vivere in turpe concubinato.

» Ma da questo caso speciale in fuori, non potendosi credere che la legge manifestamente intesa a conciliare nel matrimonio de' fedeli l' osservanza delle civili prescrizioni, guarentita dalla richiesta dichiarazione del sindaco, con quella delle discipline della Chiesa, le quali vengono sotto il nome di regole e solennità prescritte dalla Chiesa cattolica, di cui è menzione nell' art. 108 del Codice civile, abbia avuto in mente che la Chiesa dovesse tenersi astretta a concedere la nuziale benedizione anche a quei coniugii cui benedir non potesse senza incorrere nella manifesta violazione delle proprie leggi.

» Il permettere perciò in questo caso ai fedeli di passarsi affatto del matrimonio religioso, ed appigliarsi ad un coniugio meramente civile, non è cosa, secondochè opinò l' intiera commissione, la quale soddisfaccia alle giuste esigenze nè della Chiesa, nè dello Stato; non a quelle della Chiesa, la quale non potrebbe costantemente usare l' apparente preferimento concedutole nella celebrazione del matrimonio senza dover bene spesso rinnegare le proprie discipline: non a quelle dello Stato, il quale esautorato di quella maggiore ed indipendente podestà che gli compete in fatto di civil maritaggio è ridotto alle meschine e poco onorevoli parti, di accogliere e registrare quei matrimoni cui la Chiesa posto non abbia il suggello della sua religiosa e morale autorità.

» Non mancheranno pur troppo i casi (che però giova credere assai infrequenti) nei quali posi spinti dalla violenza di mal frenata passione si risolveranno a porre in non cale le leggi della Chiesa, e voltate ad essa le spalle, faranno senza della nuziale benedizione.

» Ma allora, come già ebbe ad osservarsi in altro recinto, il vizio è dell' uomo; qui invece è nella legge, la quale spontanea porge esca al disprezzo, od almeno alla non curanza della legge religiosa.

» Quest'è il vizio capitale, che infetta e rende inammessibile l' articolo del progetto di cui ragioniamo, e con esso il progetto intiero, del quale è base principalissima. »

Abbandonata la legge votata dalla Camera elettiva, perchè inaccettabile il principio che l'informa, rimane alla commissione del Senato di proporne un altra che più conforme fosse a' diritti ed all' interesse dello Stato.

E qui pure essa travide il vero. Trovate viziose le legislazioni che ripongono nell' atto religioso l'essenza della celebrazione matrimoniale, perchè sacrificano i diritti della podestà civile a quelli del sacerdozio, sentenziate inammessibili la legge austriaca e la badese e la napolitana e la parmense, per l'addotta ragione, alla commissione parve soltanto accettevole il sistema francese e così ne discorre:

» Dei codici stranieri, alle cui fonti attinger si possa nella compilazione di una nuova legge matrimoniale, altro più non rimane fuorchè il codice di Francia, ch' è tuttavia vigente in quel reame, nel Belgio, ed in alcun altro paese, come il fu in Piemonte finch' esso fece parte dell' impero francese.

» Il punto, come ognun sa, di partenza da cui prese le mosse la legge francese, il gran principio ond' ella s' informa è l' importante e ragionevole distinzione dei due elementi, contratto e sacramento, e la possibilità non solo, ma ben anche la convenienza nel vero interesse dello Stato e della Chiesa di tener l' un di essi dall' altro onninamente disgiunto, onde fatta ben nettamente a ciascuno dei due poteri la sua parte, abbiano amendue a tenersi nella sfera della propria azione, senza mai trascendere l'orbita intorno a loro descritta, con invadersi dall' uno di essi il campo che all' altro s' appartiene; il che non potrebbe a meno di tornare a loro comune discapito.

» Strettasi fermamente quella legge al divisato principio senza punto nulla deviarne un solo istante in tutto il complesso delle sue disposizioni; abbandonato del tutto il troppo difficile assunto di collegare insieme i due principii civile e religioso, e lasciata alla coscienza di ciascuno la cura di soddisfare secondo i dettami di questa a quanto gli vien comandato dalla religione che professa, riuscì ad una mirabile semplicità, per cui si cattivò una poco men che universale approvazione.

» La maggioranza della vostra commissione, cui non appresentavasi, per le ragioni poc' anzi toccate, altro partito su cui le fosse dato di riposare l'animo suo, ebbe per lo migliore d'entrar anch' essa in quella via che vide con tanto successo battuta da que' valenti, che dieder opera ad ergere il monumento di gloria, onde più meritamente s' onori la Francia moderna, e ne attesti la profonda saviezza.

» Ed a confermare la stessa maggioranza in questo divisamento molto, com' è ragione, potè sull' animo de' suoi membri di diuturno sperimento fattosi di tal legge, come nella Francia stessa ed altrove, così pur presso di noi, senza che ne siano derivati inconvenienti di qualche

gravità, e, quel che più di tutto importa, senza che le popolazioni, dov' ella o fu od è tuttora in vigore, cessato abbiano di vivere nel grembo della cattolica Chiesa, comune madre de' credenti, e di sentirne i benefici influssi al paro dei popoli da altre leggi governati in fatto di matrimonio. »

Dopo questa dichiarazione, chi non si sarebbe aspettato di scorgere la commissione del Senato proporre nè più nè meno della legge francese? Eppure non si volle battere questa via piana e breve: si sperò di conciliare lo Stato e la Chiesa, e rendere il clero favorevole alla legge, coll' introdurvi *alcun che di attinentesi al religioso*, col falsificarne il principio.

Stabilito che il matrimonio è contratto puramente civile, che rimane a fare al potere legislativo, se non di regolarne la forma e di chiaramente dedurne le conseguenze? Se è contratto civile, perchè disporre che i coniugi od anche uno solo di loro possano aggiugnere al contratto la dichiarazione essere condizione inseparabile la benedizione sacerdotale, senza la quale il matrimonio non abbia effetto civile? Non viene con ciò dato in balìa della Chiesa il matrimonio ed aperto l'adito ai dissidii che si volevano evitare? Perchè nel definire gl' impedimenti al matrimonio badare più alle leggi canoniche che alle esigenze delle popolazioni? Chi ignora che quanto più si accrescono gl' impedimenti, tanto più minaccevole si fa il pericolo d'immoralità, di unioni illegittime? Perchè vietare il matrimonio fra chi appartiene ad un culto cristiano e chi non v'appartiene? Non è una violazione della libertà di coscienza? Perchè proibire il matrimonio ai chierici che hanno ricevuto gli ordini maggiori ed i religiosi di ambo i sessi che sono vincolati da voti solenni di celibato? È questa cosa di spettanza dello Stato? Ma se il matrimonio è contratto civile, che altro debbe ricercare l'autorità politica se non se il libero consenso dei contraenti ed il loro stato libero? Se un prete vuol torre moglie, lo Stato non debbe mettere ostacolo alla esecuzione della sua volontà, perchè allo Stato non conviene di mischiarsi in quest'affare e gli è più opportuno di lasciare che il prete se l'aggiusti coi suoi superiori.

Nè meno esiziale è la disposizione che l' atto religioso può precedere o seguire l' atto civile. Le conseguenze che ne risultano sono gravemente dannose all'ordinamento della famiglia; e ci meraviglia che la commissione, la quale sì chiaramente scoperse i vizi della legge approvata dalla Camera elettiva, secondo cui la celebrazione religiosa doveva precedere l'atto civile, abbia affatto trasandate quelle, e non abbia riconosciuto che, statuito essere indifferente che l'atto civile preceda o succeda all'atto ecclesiastico, potrebbe avvenire che gli sposi, adempiuto ai loro doveri religiosi trascurassero di conformarsi alla legge per quanto concerne gli effetti legali del matrimonio.

Questo pericolo non è lieve specialmente nei comuni rurali, anzi ci sembra più facile, perchè finora il parroco fu ministro della Chiesa ed ufficiale dello Stato; per cui a' contraenti potrebbe venire in mente che eseguito l' atto dinanzi al parroco, null'altro si richieda per renderlo legale. Se si prescrive che il parroco non possa compiere il rito sacro senza che dagli sposi siagli presentato copia dell' atto civile, non si corre rischio che mai s' attenti a celebrare un matrimonio non acconsentito dalle leggi dello Stato; mentre per lo contrario, secondo la proposizione della commissione del Senato questo rischio è permanente. A ciò s' aggiugne l' art. 29, il quale stabilisce che il matrimonio celebrato nella forma e colle solennità prescritte dalla Chiesa cattolica sarà d'ostacolo al contratto civile, con cui l' uno de'coniugi si proponesse di unirsi con persona diversa. Questo caso non si potrebbe neppur supporre se si seguisse la legislazione francese, che condanna il ministro del culto il quale osasse benedire il matrimonio prima che sia compiuto il contratto civile.

Non crediamo si debbano aggiugnere altre considerazioni per far palese come il progetto del Senato male risponda al suo titolo e le conseguenze discordino dal principio, e lo falsifichino. Lo scopo che si propose la commissione era, come abbiamo osservato, di rendere il clero favorevole alla nuova legislazione; ma essa doveva pure comprendere che qualunque concessione è inutile, perciocchè il clero si è dichiarato contrario a qualsiasi innovazione, nè farà buon viso alla separazione del contratto dal sacramento. Non potendosi sperare di conciliare il clero alla nuova legge, la commissione avrebbe fatta cosa più lodevole e più degna della dottrina de' membri che la componevano adottando semplicemente la legge francese. Era questo il mezzo più acconcio a far cessare ogni dissidio ed a far tacere la curia romana. Modificata in questo senso, è certo che la Camera elettiva l' avrebbe approvata, invece che v'ha ragione di credere che il nuovo progetto, venendo adottato dal Senato, non otterrà i suffragi della Camera, senza nuovi cangiamenti, che ne altererebbero l' economia.

PARLAMENTO INGLESE. Nella seduta della Camera dei lordi, lord Stanley diresse la seguente interpellanza al segretario di Stato per gli affari esteri:

» Domando che sia comunicata al Parlamento copia del protocollo firmato dall' Inghilterra e le quattro grandi potenze europee riguardo al cantone di Neuchâtel, come anche della convenzione fra l'Inghilterra, la Russia, la Francia, la Baviera e la Grecia per regolare la successione di quest' ultimo paese. Vorrei anche sapere se vi fu qualche cambiamento nelle relazioni politiche del Montenegro. »

Lord Malmesbury rispose: In quanto alla prima questione, le trattative non sono ancora terminate, e non presenterò quindi il protocollo, che del resto accorda ai ministri della regina la facoltà di differire le negoziazioni. Essi non credono che attualmente debbano queste proseguirsi, e le altre potenze che hanno firmato il protocollo sono della medesima opinione.

Per ciò che concerne la Grecia e la successione al trono, il governo della regina ha invitato la Russia e la Francia ad intendersi col governo di Grecia e di Baviera intorno alla revisione del trattato del 1832. E infatti fu firmato un nuovo trattato, che però non è ancora ratificato, e quindi non può essere ancora presentato alle Camere.

In quanto al Montenegro, la sua indipendenza è un fatto compiuto già da lungo tempo, e la posizione del suo territorio è ancora quella che teneva duecento anni fa.

Ho poi da annunciare alle vostre signorie un evento che non ha perduto della sua importanza per essere stato preveduto ed atteso da lungo tempo. È la notificazione fatta che la Francia ha trovato di ristabilire l'impero e di conferire la dignità di imperatore al principe Luigi Napoleone.

Il gabinetto trovò di consigliare S. M. ad accettare e riconoscere senza ritardo od esitanza la nuova forma di governo prescelta dal popolo francese. È stata la nostra abituale politica per gli ultimi 22 anni, cioè dal 1830 in poi, di riconoscere che un popolo ha il diritto di scegliersi il proprio sovrano senza l'intervento di qualunque potenza estera.

Se in qualche occasione precedente vi poteva essere dubbio sull' intenzione del popolo riguardo alla scelta del suo sovrano, in quest' occasione è impossibile prendere un equivoco, essendosi la volontà del popolo manifestata tre volte per la stessa persona in modo di cui nella storia non havvi esempio. Nella massa del popolo francese prevale un ricordo, uno solo, e credo che non è difficile il riconoscere quale sia questo. Vedendo l' immensa dimostrazione dei sentimenti per parte del popolo francese, egli era impossibile per il governo, quando non fosse stata la sua politica di sanzionare simili dimostrazioni, di fare altrimenti che di consigliare a S. M. di accettare e riconoscere immediatamente e cordialmente l' impero. Non vi era che una sola ragione che ci poteva rendere titubanti: ma sono lieto di annunciare che il buon senso dell'attuale imperatore, prevedendo la difficoltà, la prevenne, e levò al governo di S. M. gli ostacoli che avrebbero potuto emergere. Alludo alle espressioni ambigue del senatus-consulto relativamente al titolo di Napoleone III. I consiglieri dell' imperatore presero l' iniziativa assicurando che quel titolo si riferiva semplicemente all' incidente storico che in Francia, secondo la legge francese, due Bonaparte con quel nome avevano preceduto l' attuale imperatore.

Nessuno dei due, come sanno le vostre signorie, fu riconosciuto dall'Inghilterra. I francesi lo sanno anch' essi e fu adottato il titolo senza alcuna intenzione di pretendere diritti ereditarii dal primo imperatore. Questo fu dichiarato espressamente al governo, e successivamente l'imperatore stesso disse in un discorso, e il suo governo lo dichiarò al nostro, che egli è sovrano unicamente per il suffragio del popolo e non per diritto di eredità al trono, che egli riconosceva distintamente tutti i governi che hanno esistito in Francia dal 1814 in poi, e che egli riconosce gli atti di quei governi, e ammette la solidarietà dei medesimi con quelli che succedono. Dopo questa spiegazione franca e soddisfacente non rimaneva altro che di mandare nuove credenziali al nostro ambasciatore presso la nuova corte.

Nella notificazione fatta dall' imperatore al governo di S. M. egli disse che la stessa politica seguita dal presidente sarà mantenuta anche dall' imperatore. Non posso che attestare del modo franco e cordiale con cui fu trattata dalla Francia ogni questione dopo che io tengo i sigilli dell' ufficio. Lo stesso potrà dire il mio predecessore. Credo che l' imperatore stesso, la gran massa del popolo francese riconoscono e la necessità per l' interesse di entrambi i paesi: di essere sul piede di una profonda pace.

STATI ESTERI

FRANCIA

Il vescovo d'Orleans ha diretto al suo clero una lunghissima pastorale che tratta delle preci da inserirsi nelle ufficiature per riguardo al nuovo imperatore.

In questa ha trovato naturalmente occasione di encomiare il regime attuale a spese di quelli che lo precedettero.

— Il vescovo di Chartres abdicò alla sua podestà ecclesiastica nelle mani del suo coadiutore.

— Dai giornali di Parigi non si raccolgono importanti novità, e solo riportiamo questa breve nota che troviamo nella *Corrispondenza generale*:

» I giornali hanno parlato di un indirizzo dei rifugiati polacchi, che offrono i loro servigi in caso di guerra. Achille Fould, ministro di Stato, accolse assai male, dicesi, quest' indirizzo, dichiarando che l' imperatore non voleva scostarsi dalla sua politica di pace. »

— Scrivono all'*Indépendance Belge* da Parigi, il 6 dicembre:

» Si è oggi raccolto il Senato. Si costituirono gli ufficii, ma le commissioni non furono nominate. Eccovi alcuni dettagli esatti sui senatus-consulti presentati al Senato.

» I membri della famiglia imperiale propriamente detta sono in numero di tre: l' imperatore, l'ex-re Gerolamo ed il principe Napoleone, suo figlio. Dopo la famiglia imperiale, vi sarà una famiglia civile, che comprenderà i principi, i di cui matrimonii siano stati autorizzati dall' imperatore Napoleone I. Ma i figli nati da questi connubii, i quali avranno alla lor volta contratti matrimonii non consacrati dalla sanzione del capo dinastico della famiglia, non faranno parte di quella famiglia reale.

» Il ministro di Stato è l'ufficiale dello stato civile per la famiglia imperiale e la famiglia civile di S. M. Napoleone III. La cifra della dotazione imperiale verrà fissata dal Senato. È però già destinata all'erede diretto, non ancor designato, una somma di 1,500,000 franchi. Fra le modificazioni alla Costituzione, figura l'allocazione fissa di 30,000 fr. pei senatori e 6,000 pei deputati.

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI

Tornata del 11 dicembre.

Presidenza del presidente RATTAZZI.

Apresi l'adunanza ad un'ora e mezzo.

Cavallini dà lettura del verbale della tornata antecedente, non che di un sunto di petizioni, quasi tutte per l'incameramento dei beni ecclesiastici.

Alle due e un quarto, fattesi finalmente in numero la Camera, approvasi senza riclami il verbale.

L'ordine del giorno porta:

Relazione di petizioni.

Sale alla tribuna il deputato Mantelli, e, a nome del suo ufficio, riferisce su molte petizioni, per le quali la Camera adotta, senza discussione nessuna, le conclusioni dell'ufficio, quasi tutte per l'ordine del giorno.

Sale quindi alla tribuna il deputato Bertini, e riferisce fra le altre sopra una petizione del maggiore Bartolommeis, con cui questi chiede che gli vengano dal governo rimborsate le 22 mila lire da lui spese per la stampa della sua statistica del Piemonte.

Le conclusioni dell'ufficio sono pel rinvio al ministro di finanze.

Cavour C., ministro di finanze e presidente del consiglio: Il maggiore Bartolommeis intraprese la stampa di un'opera statistica con affidamento verbale del governo d' allora che le spese sarebbero stato da queste sopportate, qualora non fosse bastato a sopperirvi lo spaccio dell'opera. Ora, la deficienza verificatasi è grave, di 22m. lire, come ha sentito la Camera. Il ministro di finanze non saprebbe veramente sotto qual categoria portar questi 22m. franchi. Come ho detto, l'affidamento non risulta da nessun scritto; se la Camera crederà che si debba far ragione alla domanda del signor Bartolommeis, si proporrà un credito supplementare.

Valerio: Questa petizione fu presentata già due altre volte. Il sig. Bartolommeis riceveva un affidamento dal re Carlo Alberto, quando il potere esecutivo ed il legislativo erano ancora concentrati nelle sue mani. Mi pare che non sarebbe decoroso per la nazione il lasciar inadempiuta quella promessa, massime che l'opera del signor Bartolommeis è la più regolare e la più ricca di materiali che abbiamo finora. Credo che la Camera potrebbe invitare il ministero a ritirare l'opera, per distribuirla ai principali uffizi dello Stato, e nello stesso a registrare nel bilancio dello Stato la somma di cui si tratta.

Angius: Il sig. Valerio disse che la statistica del sig. Bartolommeis è la migliore che si abbia. Egli non ha dunque mai consultato un dizionario storico, statistico, geografico, che pure si trova nella nostra biblioteca (*ilarità*).

Valerio: So che esiste questo dizionario, compilato dal padre Angius (*ilarità*); ma molta differenza esiste tra un dizionario, in cui le notizie sono sparse, ed un' opera in cui trovansi ordinate.

Angius: Il dizionario non è mio, ma del Casalis.

Il presidente: Non posso permettere che si discuta ora sul valore delle varie opere.

Angius (rumori): Io sono solo nominato nella prefazione, come quegli che ho somministrate, dopo studi coscienziosi, le notizie relative alla Sardegna..... (*rumori; ilarità; alla questione!*)

Il presidente: Non gli posso mantenere la parola, se non parla sulla questione.

Angius: Ho già detto che non assentirei, nè dissentirei..... (*ilarità fragorose*).

Il presidente: La parola è al deputato Mellana.

Mellana: Si potrebbe inviare la petizione al consiglio dei ministri senza pregiudicare la questione.

Cavour C.: Io ho dette le ragioni per le quali il ministero andò a rilento in questa cosa. Quando si discuterà il bilancio, la Camera vedrà se sia il caso di pagare la somma domandata dal maggiore Bartolommeis.

Il rinvio è approvato.

Borella: La Camera ha sentite le molte petizioni che furono inviate dai consigli provinciali e comunali e dai padri di famiglia, per l' incameramento dei beni ecclesiastici. La discussione sarà viva e grave. Siccome è già nominata una commissione per l' esame del progetto portante l'assegno di un sussidio al clero di Sardegna, e siccome a questo proposito si tratterà certo anche la questione dell' incameramento, così proporrei che le petizioni, di cui ho parlato, fossero a quella commissione trasmesse, perchè faccia una relazione complessiva.

Cavour Gustavo: La questione dell' assegno al clero di Sardegna è affatto estranea e distinta da quella dell' incameramento e non credo che la commissione potrebbe accettar il rinvio proposto. D' altronde, c' è pure una commissione apposita per le petizioni. Propongo l' ordine del giorno sulla mozione *Borella*.

Borella: Nel mio ufficio si è parlato della quistione dell' incameramento, per vedere se non si potesse provvedere al clero della Sardegna senza aggravare i comuni. Come negli uffici, credo che sarà anche nella Camera. Il mio rinvio ha per iscopo di evitare una discussione doppia.

Cavour G.: Il solo commissario dol settimo ufficio, l'onorevole Robecchi, toccò nella commissione la questione dell'incameramento e senza insistere, dal momento che si vide che gli altri commissari non avevano mandato per questo.

Sulis: Se la commissione che deve esaminare il progetto non ha mandato per l'esame delle petizioni, nulla però osta a che la Camera glielo conferisca ora.

Cavour C.: La questione dell' incameramento generale, la questione di principio dev'essere separata dalla questione dell'assegno per la Sardegna, nè vuol essere trattata quasi per incidenza. Meglio è quindi di conservare il mandato di riferire sulle petizioni per l' incameramento alla commissione delle petizioni, la quale credo anzi che se ne sia già occupata. È bene d'altronde che la discussione si faccia il più presto possibile, giacchè il paese se ne preoccupa. Il ministero ha già la sua opinione decisa su questo riguardo. Proporrei che si eccitasse la commissione a riferire.

Bertini: La commissione delle petizioni si è già diffatti occupata di quelle sull' incameramento, ne ha fatto fare uno spoglio ed ha nominato relatore il dep. Melegari.

Robecchi: Vedo che la commissione per l'assegno all'isola avrebbe più facile il suo lavoro, quando fosse definita la questione dell'incameramento, o, se così vuole il ministero, della ripartizione dei beni ecclesiastici; ma confesso anche che questa questione è in quel progetto implicata. Io aveva mandato dal mio ufficio di respingere la legge per il sussidio, e mi riserbava ad esporne le ragioni, quando la commissione si fosse raccolta un'altra volta e completa.

Sappa: Se delle proposte dell'incameramento dei beni ecclesiastici vuolsi fare oggetto di disposizione legislativa, lo si deve per la via ordinaria degli ufficii. Non può una commissione introdurla in un altro progetto. (*Continua.*)

G. ROMBALDO *Gerente*.

TIPOGRAFIA ARNALDI.